

## **Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni**

### ART. 1 Oggetto

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, professionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, commi 6, 6-bis e 6-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").

### ART. 2 Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente Regolamento **si applicano a:**

1.1 **Contratti di lavoro autonomo di natura occasionale** che si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Detti incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;
- c) "incarico di consulenza", che può assumere contenuto diverso e in genere ha per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente.

1.2. **Contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa,** che si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente stesso. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.

Tale contratto non comporta obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

2. Gli incarichi di cui ai precedenti punti 1.1. e 1.2. sono affidati a seguito di programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## ART. 3 Esclusioni

### 1. Le disposizioni del presente Regolamento **non si applicano a:**

- incarichi consistenti in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa "semplici" ovvero utilizzati per l'espletamento di prestazioni "ordinarie" non richiedenti un elevato grado di autonomia organizzativa;
- incarichi per le collaborazioni di staff, ovvero conferiti ai sensi dell'art. 90 del TUEL;
- incarichi aventi ad oggetto una prestazione imprenditoriale resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale, rientranti nella tipologia dell'appalto di servizio;
- incarichi rientranti nella disciplina del D. LGS 163/2006 (codice dei contratti pubblici).
- incarichi obbligatori, conferiti in assenza di potere discrezionale dell'amministrazione conferente, qualora manchino nell'ente figure corrispondenti;
- incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
- componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione
- membri di commissioni e organi istituzionali.

## ART. 4 Programma annuale

1. Il Consiglio Comunale approva il programma degli incarichi di studio, ricerca e di consulenza di cui al precedente articolo 2, annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. Il programma individua i fabbisogni di professionalità esterne per l'anno di riferimento ed evidenzia il rispetto del limite di spesa complessiva annua di cui al successivo articolo 5.
3. Il programma indica per ciascuno degli incarichi di cui si prevede l'attivazione:
  - a) la professionalità richiesta;
  - b) la tipologia dell'incarico;
  - c) il responsabile;
  - d) le motivazioni e finalità del ricorso ad incarico esterno;
  - e) la spesa prevista e l'imputazione a bilancio;
  - f) la durata prevista.

## ART. 5 Limiti di spesa

1. L'affidamento degli incarichi esterni di cui al precedente articolo 2 è soggetto ai seguenti limiti di spesa:
  - a) spesa complessiva annua per incarichi esterni non superiore al 3% delle spese correnti di cui al Titolo I del Bilancio di previsione annuale;
  - b) spesa per ogni singolo incarico esterno non superiore all'importo stabilito in sede di approvazione del programma di cui precedente articolo 4.

## ART. 6 Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione *anche* universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, evidenziati analiticamente nell'atto di conferimento:

- a) rispondenza dell'oggetto della prestazione d'opera intellettuale alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
- b) individuazione di programmi di attività, o progetti specifici per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- c) verifica dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione dell'ente, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- d) individuazione di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste: diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero lauree specialistiche ovvero lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con master universitario, ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi; *si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria in caso di contratti per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti ad ordini od albi, per contratti con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando l'accertamento della maturata esperienza nel settore.*
- e) determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- f) correlazione dell'importo del compenso, adeguatamente motivato, alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione professionale;
- g) conferimento dell'incarico nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art.7, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

#### ART. 7 Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei "curricula" professionali degli esperti esterni.

2. Il Responsabile di Servizio competente predispone, previa certificazione di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo, un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno *otto* giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- b) il termine, non inferiore a *otto* giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi "curricula" e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- c) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;
- d) le modalità di realizzazione dell'incarico,
- e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);

f) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

3. Gli incarichi possono essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

a) *procedura concorsuale andata deserta,*

b) *unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, (es. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni),*

c) *assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;*

#### ART. 8 Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste;

2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

#### ART. 9 Disciplinare di incarico

1. Il responsabile del servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste in sede di approvazione del programma e in particolar modo che:

a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dal programma di cui al precedente articolo 4, o sue successive variazioni;

c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso.

3. Il disciplinare di incarico deve inoltre contenere:

a) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione;

b) la precisazione che trattasi di procedura di valutazione comparativa dei curricula intesa a verificare i requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico, senza formazione di graduatoria

e che l'affidamento dell'incarico avverrà sulla base dei criteri individuati dal precedente articolo 6.

#### ART. 10 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile del servizio verifica il corretto svolgimento dell'incarico, nelle diverse fasi realizzative;
2. Il dirigente/responsabile del servizio verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati attesi.

#### ART. 11 Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Capo, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente/responsabile competente.
3. Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l'ente all'esterno.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

#### ART. 12 Pubblicità degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante la pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica e contenenti per ogni incarico i riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso pattuito da erogare a compimento, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. In ogni caso, i dirigenti/responsabili che affidano incarichi disciplinati dal presente Capo sono tenuti a pubblicare sul sito istituzionale dell'ente i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
4. In virtù di quanto disposto dal comma 18, articolo 3, della medesima legge 24 dicembre 2007 n. 244, inoltre, i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

## ART. 13 Attestazioni

1. La determinazione con la quale il responsabile competente provvede ad affidare un incarico di cui all'art. 1 del presente Capo e a definire il relativo impegno di spesa, contiene, nella parte narrativa, specifica attestazione del rispetto:  
dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
dello Statuto dell'ente;  
del Regolamento di contabilità;  
del Regolamento dei contratti;  
del presente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
del programma delle consulenze approvato dal consiglio comunale.
2. Il provvedimento di liquidazione di spesa contiene riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell'ente, nel rispetto dell'articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

## ART. 14 Controllo della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro per gli incarichi indicati al precedente articolo 1 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/2005.

## ART.15 Società in House

1. Le società in house sono tenute ad osservare i principi e gli obblighi stabiliti con il presente regolamento. Il controllo sull'osservanza delle predette disposizioni è attuato nell'ambito dell'esercizio del controllo generale esercitato dall'Ente su tali società. A tal fine copia del presente regolamento è trasmesso alle società sopra citate.

## ART. 16 Invio alla Corte dei Conti

1. Le disposizioni regolamentari del presente Capo sono trasmesse alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.